

**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
PROVINCIA DI TRENTO



**COMUN GENERAL DE FASCIA**  
*PROVINCIA DE TRENT*

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI GENERAL**

**N. 4-2023 DEL 13.02.2023**

***ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI GENERAL***

***N. 4-2023 DAI 13.02.2023***

# COMUN GENERAL DE FASCIA

Provincia di Trento / *Provincia de Trent*



Rep. N. xxx/ Atti Privati del xx.xx.2023

## **ACCORDO-CONVENZIONE FRA IL COMUN GENERAL DE FASCIA E I 6 COMUNI CHE NE FANNO PARTE PER ATTUARE IN FORMA ASSOCIATA E UNITARIA LE POLITICHE LINGUISTICHE E CULTURALI DIRETTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLA MINORANZA LADINA.**

### **ARTICOLO 1 - SOGGETTI DELL'ACCORDO-CONVENZIONE.**

(1) La presente convenzione viene stipulata – ai sensi e per gli effetti degli artt. 57, comma 2, e 59 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato col D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e in base agli statuti degli Enti contraenti – fra i legali rappresentanti degli Enti locali della Val di Fassa di seguito elencati, in conformità e in esecuzione delle deliberazioni qui indicate, assunte dai rispettivi organi collegiali:

1. GIUSEPPE DETOMAS, Procurador e legale rappresentante del COMUN GENERAL DE FASCIA (C.G.F.) (C.F. 91016380221), che agisce in base alla deliberazione n. XXX-2023 del XX XXXX 2023 del Consei General;
2. ALBERTO KOSTNER, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di MOENA (C.F. 00152150223), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
3. VALERIO PEDERIVA, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di SORAGA (C.F. 00334870227), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
4. LUIGI CHIOCCHETTI, segretario del COMUNE di SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN (C.F. 02485300228), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
5. FAUSTO CASTELNUOVO, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di MAZZIN (C.F. 00145810222), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
6. IVO BERNARD, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di CAMPITELLO DI FASSA (C.F. 82000870228), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023;
7. GIOVANNI BERNARD, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE di CANAZEI (C.F. 00148590227), che agisce in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. xx del xx xxxx 2023.

### **ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO-CONVENZIONE.**

(1) Questa convenzione viene stipulata per dare attuazione alle seguenti norme tese alla tutela e alla valorizzazione della minoranza linguistica ladina:

- D. Lgs. 16 dicembre 1993 n. 592 e s.m.i. – “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento”;
- art. 19 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i. – “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- artt. 2, comma 1, lett. b), 3, comma 5, 4, 5 e 18 dello Statuto del Comun general de Fascia, approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1;
- L.P. 19 giugno 2008, n. 6 – “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”, artt. 22, 24, 25 e 26.

(2) Gli Enti contraenti – che hanno già avviato in passato positive esperienze di cooperazione e di collaborazione

per la gestione associata di altri servizi e/o settori di attività e che intendono attuarne altre anche in futuro, avvalendosi sempre dell'ente rappresentativo di valle, delegando a questo compiti e funzioni e trasferendo a esso le risorse finanziarie occorrenti – considerano di fondamentale importanza realizzare e promuovere di comune accordo iniziative e attività idonee a tutelare efficacemente e a valorizzare adeguatamente le peculiarità identitarie, linguistiche e culturali delle popolazioni ladine di minoranza insediate in Val di Fassa e nella più vasta area dolomitica.

(3) A questo scopo, i 6 Comuni della Val di Fassa delegano il C.G.F., o si avvalgono di questo secondo quanto prevede anche l'art. 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, introdotto con l'art. 4 della successiva L.P. 27 dicembre 2011, n. 18, per l'esercizio in forma associata, unitaria e uniforme dei compiti e delle funzioni contemplati da questo accordo-convenzione.

### **ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI AFFIDATI AL C.G.F.**

(1) Il C.G.F., sulla base della normativa in materia in vigore citata all'art. 1 della presente Convenzione, esercita principalmente i seguenti compiti:

- a) approva e attua ogni anno il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale" previsto dagli artt. 25 e 26 della L.P. n. 6/2008, attraverso cui si promuovono e si sostengono attività e iniziative di rilevanza sovracomunale dirette alla tutela, alla conservazione e alla promozione della lingua ladina, alla valorizzazione degli usi e costumi locali, delle istituzioni culturali locali, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, delle manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
- b) assicura, mediante la sua Unità Organizzativa dei Servizi linguistici e culturali, il servizio centralizzato di elaborazione, uniformazione e traduzione in ladino degli atti amministrativi e della modulistica inerente i vari uffici, così da promuovere, diffondere e rendere corrente l'uso del ladino fassano standard nella pubblica amministrazione; a tal fine dà assistenza agli uffici comunali secondo le modalità previste al successivo art. 4, comma 1 e aggiorna costantemente un archivio informatico degli atti e dei moduli bilingui prodotti, dando modo ai comuni stessi di utilizzarli e di ottimizzarne quindi i tempi di redazione;
- c) fornisce la necessaria consulenza agli utenti (funzionari e impiegati del C.G.F. e dei Comuni) per l'impiego dell'archivio informatico e organizza, se necessario o quando venga richiesto, appositi corsi di formazione, per agevolare il processo di traduzione o comunque per aggiornare il personale interessato sulle procedure e sulle eventuali novità in materia di uso e divulgazione della lingua ladina nella pubblica amministrazione;
- d) realizza e mette a disposizione degli uffici comunali interessati strumenti e ausili per la traduzione automatizzata di testi in ladino fassano standard;
- e) assicura, infine, la realizzazione di altre eventuali iniziative e attività di traduzione per enti pubblici o per privati, al fine di valorizzare l'uso della lingua ladina; queste attività sono concordate direttamente dall'Unità organizzativa dei Servizi linguistici e culturali con i soggetti richiedenti e sulla base delle priorità stabilite dall'Ufficio stesso, con modalità specificate al seguente art. 4, comma 2.

### **ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALL'art. 3, comma 1, lett. b) ed e)**

(1) Le attività previste all'art. 3, comma 1, lettera b), di redazione uniforme e di traduzione in ladino fassano degli atti amministrativi e della modulistica inerente i vari uffici e la loro raccolta nell'archivio informatico sono curate dall'Unità Organizzativa dei Servizi linguistici e culturali secondo le seguenti modalità:

- vanno trasmessi all'U.O. del C.G.F. atti da tradurre per intero, ossia documenti il cui contenuto non è mai stato oggetto di traduzione o che, pur tradotti in precedenza, sono stati in seguito modificati integralmente o in maniera sostanziale, oppure atti da tradurre solo parzialmente, vale a dire documenti che sono già stati tradotti in precedenza e che sono quindi stati modificati in buona parte: in questo secondo caso, gli atti vanno trasmessi indicando ed evidenziando le parti modificate che vanno tradotte *ex novo*, precisando l'intera frase o l'intero periodo inseriti nel contesto generale, che consenta di comprenderne agevolmente il significato logico;
- non vanno trasmessi all'U.O. del C.G.F. – che non prenderà dunque in considerazione e non evaderà tali richieste – gli atti ripetitivi e del tutto analoghi ad altri già tradotti precedentemente, che vengono aggiornati, adeguati e modificati in maniera soltanto marginale per quanto riguarda, ad esempio, nomi, oggetto, date, cifre e simili, che richiedono l'impiego di vocaboli di uso comune: alla traduzione di tali aggiornamenti e modificazioni deve infatti provvedere il personale dei Comuni assunto con precedenza assoluta, secondo le norme di legge vigenti, perché in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina;
- l'U.O. dei Servizi linguistici e culturali del C.G.F. provvederà a tradurre gli atti nei tempi di seguito indicati, che potranno peraltro venire concordati diversamente e ridefiniti d'intesa fra i referenti degli Enti convenzionati

in casi particolari ed eccezionali (quali ad esempio: presenza di festività infrasettimanali; contemporaneo afflusso di numerose richieste di traduzione; etc.):

- le deliberazioni ordinarie, entro 6 (sei) giorni dalla ricezione;
  - le deliberazioni immediatamente eseguibili, che devono essere adeguatamente e prontamente segnalate dall'ufficio che le invia, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione;
  - le ordinanze contingibili e urgenti, entro il giorno stesso della loro ricezione;
  - gli altri atti saranno tradotti, di regola, entro 10 (dieci) giorni a partire dal giorno di arrivo o anche in tempi più estesi, in relazione alla loro natura e compatibilmente con le altre attività e con gli altri adempimenti propri dell'U.O. del C.G.F.;
  - in tutti i casi, l'ordine di traduzione è dato dalla data e dall'orario di arrivo dei documenti;
- tutti gli atti e i moduli tradotti vengono archiviati e suddivisi per Comune dai Servizi linguistici; i Comuni interessati potranno accedervi in via telematica e con l'eventuale ausilio dei traduttori del C.G.F.;
- (2) Per quanto riguarda le prestazioni previste all'art. 3, comma 1, lettera e), i Servizi linguistici e culturali valuteranno ai fini della traduzione la loro ricaduta sul territorio in riferimento alla valorizzazione, alla diffusione e al prestigio della lingua ladina.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO-CONVENZIONE.**

- (1) Il presente accordo-convenzione ha validità quinquennale dalla data della sua sottoscrizione.
- (2) Tuttavia l'accordo di collaborazione fra gli enti stipulanti potrà cessare nei seguenti casi:
- a) qualora mutassero le attuali esigenze che supportano la stipulazione di questo accordo-convenzione; oppure
  - b) se i 6 Comuni di Fassa e il C.G.F. decideranno di regolare in maniera diversa, sulla base delle norme nazionali e provinciali vigenti in materia, i reciproci rapporti per quanto riguarda le loro competenze in merito alle politiche di valorizzazione della minoranza linguistica ladina; oppure
  - c) per mutuo dissenso, ossia quando il recesso dalla convenzione venisse deciso dalla maggioranza dei Comuni della Valle; e infine
  - d) qualora mutassero in maniera sostanziale le norme sull'assetto amministrativo, istituzionale e ordinamentale nella regione del Trentino-Alto Adige/Südtirol o nella provincia di Trento, così da rendere impossibile la sopravvivenza di questo accordo-convenzione.
- (3) Eventuali modifiche del seguente accordo-convenzione proposte da uno o più dei sottoscrittori dovranno essere approvate con specifico provvedimento da ciascuno di essi.

#### **ARTICOLO 6 – RISORSE FINANZIARIE E RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI CONVENZIONATI.**

- (1) Il C.G.F. provvede alle attività contemplate da questo accordo-convenzione utilizzando le risorse finanziarie assegnate ogni anno appositamente per tali finalità dallo Stato, dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dai Comuni della Val di Fassa.
- (2) Questi ultimi devolvono ogni anno al C.G.F. il 50% (cinquantapercento) del "Fondo minoranze" che viene assegnato a essi dalla Provincia autonoma di Trento nell'ambito del fondo perequativo secondo l'art. 6, comma 5, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.i. in materia di finanza locale. I Comuni devono versare al C.G.F. le quote di tali fondi a loro carico entro il mese di agosto di ogni anno. Per l'anno 2023 l'ammontare del contributo da trasferire al Comun general de Fascia sarà determinato in riferimento all'intera annualità.
- (3) Su proposta del Conseier de Procura di riferimento la Consulta ladina esprime un parere circa la validità di altre iniziative proposte non già individuate nel Piano di politica linguistica, stanziando eventuali finanziamenti disponibili nel Piano organico. Nel caso in quest'ultimo non ci sia disponibilità finanziaria in tutto o in parte, la Consulta stessa propone una modalità di riparto delle spese da sottoporre agli stessi Comuni. Resta salva in ogni caso la possibilità per il C.g.F di sostenere iniziative ritenute meritevoli, a prescindere dalla valutazione espressa dalla Consulta e dall'eventuale partecipazione finanziaria dei Comuni.

#### **ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- (1) Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti convenzionati in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo dovranno essere risolte preferibilmente in forma bonaria, ricercando un'intesa attraverso incontri fra i legali rappresentanti o gli organi esecutivi degli Enti contendenti, assistiti dai rispettivi segretari con compiti di consulenza giuridico-amministrativa.
- (2) Gli Enti contraenti concordano e stabiliscono che le eventuali controversie fra loro verranno devolute alla

decisione dell'autorità giudiziaria competente soltanto dopo aver ricercato, anche più volte, una soluzione bonaria senza ottenere un esito positivo.

## **ARTICOLO 8 - NORME FINALI**

(1) Il C.G.F. si accolla tutte le spese necessarie alla stipulazione di questa convenzione; le parti contraenti dichiarano peraltro che questo accordo è esente dall'imposta di bollo in base all'art.16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali, e che non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.

Letto, confermato stipulato e sottoscritto

### **IL PROCURADOR DEL COMUN GENERAL DE FASCIA**

firmato digitalmente  
- Giuseppe Detomas -

### **IL SINDACO DI MOENA/L OMBOLT DE MOENA**

firmato digitalmente  
- Alberto Kostner -

### **IL SINDACO DI SORAGA/L OMBOLT DE SORAGA**

firmato digitalmente  
- Valerio Pederiva -

### **IL SEGRETARIO DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN/L SECRETÈR DE SÈN JAN**

firmato digitalmente  
- Luigi Chiocchetti -

### **IL SINDACO DI MAZZIN/L OMBOLT DE MAZIN**

firmato digitalmente  
- Fausto Castelnuovo -

### **IL SINDACO DI CAMPITELLO DI FASSA/L OMBOLT DE CIAMPEDEL**

firmato digitalmente  
- Ivo Bernard -

### **IL SINDACO DI CANAZEI/L OMBOLT DE CIANACEI**

firmato digitalmente  
- Giovanni Bernard -

Letto, approvato e sottoscritto.  
*Let, aproà e sotscrit*

**IL PRESIDENTE / L PRESIDENT**  
*FIRMATO DIGITALMENTE*  
F.TO – dott. Cristoforo Debertol -

**IL SEGRETARIO GENERALE / L SECRETÈR GENERÈL**  
*FIRMATO DIGITALMENTE*  
F.TO - dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert -

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per  
uso amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol  
per दौरa aministrativa.*

VISTO / *SOTSCRIT*:

**IL SEGRETARIO GENERALE / L SECRETÈR GENERÈL**  
*firmato digitalmente*  
dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert

San Giovanni di Fassa, 14 febbraio 2023  
*Sèn Jan, ai 14 de firé del 2023*